

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1984, n. 38, Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 38

<http://lrs.sso.regione.sicilia.it/servlet/ShowStruttura?nd=0&archivio=4>

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1984, n. 38

G.U.R.S. 9 giugno 1984, n. 25

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Negli articoli 5 e 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, nonché nell'annessa tabella A, la dizione "Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale" è modificata in "Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione".

Art. 2

Nel contesto di tutta la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione "Consulta regionale dell'emigrazione" è sostituita dalla seguente: "Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione".

Nell'art. 1 della stessa legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, dopo le parole: "lavoratori siciliani emigrati", sono aggiunte le seguenti: "dei lavoratori immigrati".

Art. 3

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le lettere g, i ed l sono sostituite con le seguenti:

"g) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel nord America, tre nell'America centrale e del sud e due nell'Australia;

i) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione";

- dopo la lett. l è aggiunta la seguente:

"m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale";

- il secondo comma è soppresso;

- il quarto comma è sostituito con il seguente:

"Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9";

- il quinto comma è soppresso;

- il settimo comma è sostituito con il seguente:

"Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente";

- gli ultimi tre commi sono sostituiti con i seguenti:

"Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto: i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'INPS nonchè, in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli Assessorati regionali.

Ai rappresentanti delle associazioni nazionali è esteso il trattamento previsto dall'art. 3".

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del presente articolo, la Consulta regionale costituita in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche.

Art. 4

All'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel secondo comma, dopo le parole: "all'anno", sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito del territorio della Regione";

- dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione Siciliana, del biglietto "prepagato" di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi".

Art. 5

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le lettere a, b e c sono sostituite con le seguenti:

"a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine, la Consulta può segnalare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad istituti di ricerca e ad università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l'attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;

b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e formula proposte all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie";

- nella lett. d, le parole: "previste dall'art. 3" sono sostituite con le seguenti: "previste dal quinto comma dell'art. 3";

- la lett. e è soppressa;

- la lett. f è sostituita con la seguente:

"f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive";

- nella lett. g, è soppressa la dizione: "entro sei mesi dall'insediamento";

- la lett. h è soppressa.

Art. 6

Dopo l'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4 bis. E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno.

Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente ed il vicepresidente.

Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.

Il comitato, che è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento

con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;

b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;

d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;

e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lett. g dell'art. 4.

I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'art. 3".

"Art. 4 ter (1). Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali quattro devono essere designati dalla Consulta e tre scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche fra i componenti della Consulta medesima.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.

I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.

Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3".

Art. 7

L'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è soppresso.

L'art. 6 della stessa legge è sostituito con il seguente:

"Art. 6. Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale".

Art. 8

Dopo l'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980 n. 55 e successive modifiche, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis. Per le finalità del precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro 90 giorni, all'elezione dei consiglieri.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore segnala all'Assessorato regionale degli enti locali l'inadempienza per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti".

Art. 9

All'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, dopo le parole: "nonchè a coloro che rientrano", sono aggiunte le seguenti: "ed agli immigrati";

- nel secondo comma, primo e secondo alinea, dopo la parola: "emigrati", sono aggiunte rispettivamente, le seguenti: "degli immigrati", "ed immigrati"; nel secondo alinea, dopo le parole: "dell'emigrazione" sono aggiunte le seguenti: "e dell'immigrazione";

- l'ultimo comma è soppresso.

Art. 10

Nell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Le somme stanziare dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".

Art. 11

All'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è

autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonché agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione";

- nel secondo comma, la parte introduttiva e la lett. a sono così sostituite:

"I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:

a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri";

- nel secondo comma, alla lett. e, dopo la parola: "culturali", sono aggiunte le seguenti: "e di formazione linguistica";

- gli ultimi cinque commi sono sostituiti con i seguenti:

"Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative.

Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.

Al saldo si provvede su presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi".

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

All'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le misure massime dei contributi previsti alle lettere a e b sono, rispettivamente e nell'ordine, elevate a lire 500.000, lire 200.000 e lire 400.000;

- dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni";

- il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25";

- nel quinto comma, dopo le parole: "malattie professionali indennizzabili", sono aggiunte le seguenti: "o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa";

- il sesto ed il settimo comma sono abrogati;

- l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione della anagrafe dell'emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati".

Art. 13

Dopo l'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 10 bis. I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.

Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalità".

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 sono abrogati.

Art. 14

All'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, dopo le parole: "lavoratori emigrati", sono aggiunte le seguenti: "ed immigrati";

- il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti";

- dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati".

Art. 15

Dopo l'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione cura, con le modalità di cui all'art. 12, l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati ed immigrati, di età compresa fra i dodici e i diciotto anni".

Art. 16 (2)

L'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è sostituito con il seguente: (3)

"Art. 14. In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purchè il rientro medesimo avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro tre anni dalla concessione del contributo regionale.

Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltre all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.

Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

Nessuna altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi".

Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine previsto dal quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

L'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è sostituito con il seguente: (4)

"Art. 15. Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria;

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni.

I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrisondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. L'interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.

In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate, al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi.

Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio.

A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.

Il finanziamento può essere concesso, anche prima del rientro definitivo, purchè questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.

Alla gestione del fondo sovrintende un comitato amministrativo, presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composto:

- del direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in Consulta;
- di un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;
- di due componenti designati, rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane;
- di un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- di un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ed ha sede presso l'Assessorato medesimo.

Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.

Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.

Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.

Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

L'ammontare dell'eventuale perdita viene addebitato al fondo.

Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96".

Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, è fissato nella misura del 4,5 per cento.

Art. 18

L'art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"Art. 16. Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.

I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lett. a il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art. 10".

Art. 19

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purchè gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

All'art. 18 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il primo comma è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro";

- il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa".

Art. 21

Nell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione: "alle cooperative di produzione e lavoro", è sostituita dalla seguente: "alle cooperative di cui all'art. 18".

Art. 22

Nell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo periodo è soppresso.

Art. 23

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è così modificato:

- alla lett. a, la parola: "rimpatriati" è sostituita dalle seguenti: "o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia";
- alla lett. b, dopo le parole: "per il reinserimento dei figli degli emigrati", sono aggiunte le seguenti: "o dei figli degli immigrati".

All'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, dopo le parole: "o rimpatriati", sono aggiunte le seguenti: "o immigrati".

Art. 24

Dopo l'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all'art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

Le predette attività possono, tra l'altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico-culturali, nonché la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.

Il materiale suscettibile di uso continuativo può essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all'estero, per il tramite delle associazioni di cui all'art. 9, che, in base ad appositi accordi con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ne assicurano la conservazione e la fruizione da parte degli emigrati siciliani all'estero".

Art. 25

All'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Le predette attività, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero";

- nel secondo comma, le parole: "ogni quattro anni", sono sostituite con la seguente: "periodicamente".

Art. 26

L'art. 27 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"Art. 27. Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria - nel limite massimo di 15 anni di lavoro - effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975".

Art. 27

All'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le parole: "l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare tramite i comuni un contributo straordinario di lire 50 mila", sono sostituite con le seguenti: "i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti dai paesi europei; lire 600 mila agli emigrati provenienti dai paesi extraeuropei";

- nel terzo comma, dopo le parole: "di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero";

- l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

"Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 10 bis, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali".

Art. 28

Le provvidenze disposte dagli articoli 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscono, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche.

Art. 29

Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale.

Art. 30

E' istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e composto dagli Assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la segreteria della Giunta regionale.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- realizza il collegamento tra la Consulta e gli organi regionali della programmazione;

- promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la restante legislazione regionale, al fine di assicurarne la più ampia fruizione da parte degli interessati;

- verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.

Art. 31

Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative

all'emigrazione.

Art. 32

Gli articoli 17, 20 e 32 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 33

Per le finalità della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:

(milioni di lire)

- art. 3

300

- art. 4, 4 bis, 4 ter

300

- art. 6

600

- art. 9

900

- art. 10, ultimo comma

300

- art. 12

800

- art. 12 bis

50

- art. 13

100

- art. 18

500

- art. 19

200

- art. 21

50

- art. 23

100

- art. 24

500

- art. 24 bis

500

- art. 25

50

- art. 26

500

- art. 27

100

- art. 29 presente legge

300

6.150

Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli articoli 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per le finalità dell'art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della presente legge, il fondo per servizi previsto dallo art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni.

Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

Art. 34

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni.

Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dalla applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

- art. 9 lire 600 milioni
- art. 10 lire 1.200 milioni
- art. 11 lire 2.000 milioni
- art. 28 lire 500 milioni.

Art. 35

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Agli oneri ricadenti nell'anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1984.

SARDO

(end of excerpt)